

Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2002, n. 10347

Assunzioni obbligatorie – Aggravamento dell'infermità – Condizioni per la validità del licenziamento

L'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio del lavoratore consente il licenziamento del medesimo solo quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'art.20 L. 2 aprile 1968 n. 482, sia tale da portare o alla perdita totale della capacità lavorativa o ad una situazione di obiettivo pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, e ciò anche in presenza di clausola contrattuale collettiva che preveda, quale ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, la malattia che renda il lavoratore inidoneo allo svolgimento delle precedenti mansioni.